

191.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Corsi di formazione per maresciallo dell'esercito)	10
Missioni vevoli nella seduta del 24 settembre 2002	3	(Sezione 4 – Modalità di somministrazione dei vaccini ai militari italiani impegnati in Bosnia)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Riconoscimento della qualifica di <i>onlus</i> per la fondazione « Città della speranza »)	11
Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (Annunzio di raccomandazioni)	4	(Sezione 6 – Reperibilità di alcuni «tagli» di marche da bollo)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 7 – Rientro in Italia di capitali illeciti provenienti dal Canton Ticino)	12
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 8 – Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione)	13
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina	6	Disegno di legge di conversione n. 3124	14
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	14
Interrogazioni	7	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	20
(Sezione 1 – Misure a favore dei cittadini italiani residenti in Argentina)	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	21
(Sezione 2 – Destinazione del sommergibile <i>Enrico Toti</i>)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	21	Disegno di legge n. 2031-ter	37
(Sezione 5 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	21	(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile)	37
(Sezione 6 – Ordini del giorno)	29	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	37
Disegno di legge di conversione n. 3138	33	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	37
(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	33	(Sezione 4 – Articolo unico, emendamenti e subemendamento)	37

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 24 settembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Melandri, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Melandri, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Pacini, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 23 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CENTO: « Disposizioni per il finanziamento delle "domeniche ecologiche" » (3175);

MAZZONI: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (3176);

CATANOSO ed altri: « Istituzione della "Giornata della memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati" » (3177);

SINISCALCHI: « Concessione di indulto revocabile » (3178);

COLASIO ed altri: « Disposizioni in materia di interventi a favore dei beni e delle attività culturali e dello sport » (3179).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISA ed altri: « Disposizioni per contrastare il fenomeno comunemente definito "nonnismo" » (2866) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;*

« Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale » (3045) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo » (2930) *Parere delle Commissioni I e II.*

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Divieto della vendita di alcolici sulla rete autostradale » (2884) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX e XII.*

Commissioni riunire VI (Finanze) e VII (Cultura):

MELANDRI ed altri: « Disciplina delle alienazioni di beni immobili demaniali di interesse storico, artistico e paesaggistico » (2878) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*

Annunzio di raccomandazioni e risoluzioni dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della prima parte della quarantottesima sessione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, svoltasi a Parigi dal 3 al 5 giugno 2002.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regola-

mento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Raccomandazione n. 706 — Capacità militari europee nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale (doc. XII-bis, n. 35) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 707 — Intelligence europea: le nuove sfide — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 36) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 708 — Paesi non membri dell'Unione Europea e l'Europa della difesa — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 37) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 709 — Nuove sfide per la cooperazione euro-americana in materia di sicurezza (doc. XII-bis, n. 38) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 710 — Evoluzione dell'opinione pubblica in Europa in materia di sicurezza e difesa sulla scia degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 (doc. XII-bis, n. 39) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 712 — Equipaggiamento delle nostre forze per assicurare la sicurezza e la difesa dell'Europa; priorità e lacune (conclusione del colloquio dell'Assemblea) — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 40) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 713 — Sviluppo di una capacità europea di osservazione spaziale per le necessità di sicurezza dell'Europa (doc. XII-bis, n. 41) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 714 — Seguiti delle discussioni internazionali in materia di controllo degli armamenti e disarmo (doc. XII-bis, n. 42) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 109 — Ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea ed in particolare nella PESD — contributo dell'Assemblea alla Convenzione (doc. XII-bis, n. 43) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Risoluzione n. 110 — Dimensione parlamentare nella nuova architettura di sicurezza e di difesa europea — Risposte alle interrogazioni parlamentari presentate nei paesi della UEO (doc. XII-bis, n. 44) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere del 17 settembre 2002, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PAOLETTI TANGHERONI ed altri n. 9/1504/1, accolto dal Governo, MARINELLO ed altri n. 9/1504/2 e CRISTALDI ed altri n. 9/1504/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 settembre 2001, concernenti la creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini; Mario PEPE n. 9/1334/1 e MOLINARI ed altri n. 9/1334/2, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2001, concernenti lo smaltimento e la circolazione di rifiuti pericolosi; Antonio BARBIERI ed altri n. 9/2033/3, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002, concernente il censimento delle aree dei comuni compresi nel perimetro dei parchi nazionali e dei parchi naturali regionali; GERMANÀ ed altri n. 9/2033/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002,

concernente attività ed iniziative per la valorizzazione e la difesa dell'ambiente marino.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 18 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CATANOSO n. 9/2718/1, FRANCI ed altri n. 9/2718/2, SCALTRITTI ed altri n. 9/2718/5, FOLENA ed altri n. 9/2718/6, Antonio LEONE ed altri n. 9/2718/7, concernenti interventi a sostegno del settore della pesca, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate (140).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 ottobre 2002.

**Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 13 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Eva CANTARELLA e componente del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per il dramma antico (50).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 19 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco FINO a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (51).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Misure a favore dei cittadini italiani residenti in Argentina)**A)**

LETTIERI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la situazione politico-economica e sociale in Argentina è ancora molto grave e preoccupante;

le notizie relative ai nostri numerosissimi connazionali non sono affatto tranquillizzanti ed impongono un intervento più incisivo e puntuale da parte del Governo;

servono non soltanto aiuti immediati. Vanno potenziati gli uffici dell'ambasciata e dei consolati italiani per accelerare tutte le pratiche relative al rientro in Italia di coloro che intendono farlo, nonché le pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana ai figli e ai nipoti dei nostri emigrati;

sembra che molti giovani, che avevano chiesto la concessione della cittadinanza italiana, siano stati dissuasi o abbiano ottenuto risposte di rinvio alle classiche calende greche;

serve, invece, un vero e proprio piano di interventi finalizzato anche al rientro e/o all'ottenimento della pensione sociale per gli anziani, che, dopo anni di lavoro svolto lontani dalla patria, sono privi di qualsiasi forma di sostegno;

la necessità di un continuo monitoraggio della situazione è indispensabile per

dare un minimo di serenità ai nostri emigrati ed anche una certa tranquillità ai loro familiari in Italia;

per un eventuale piano di rientro di quanti chiedono di ritornare in Italia sarebbe opportuno il coinvolgimento delle regioni;

naturalmente il Governo dovrebbe nelle competenti sedi internazionali, quali il Fondo monetario internazionale e la stessa Unione europea, adoperarsi per i necessari aiuti economici e finanziari, ma anche per adeguati controlli sull'effettiva efficacia delle politiche economico-sociali dell'attuale Governo argentino —:

quali azioni siano state intraprese e quali provvedimenti si intendano adottare con riferimento alla questione summenzionata. (3-00848)

(8 aprile 2002)

BULGARELLI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la comunità italiana in Argentina costituisce da tempo una componente integrata dal punto di vista demografico, sociale e culturale ed è il risultato dell'esodo di oltre 3 milioni di italiani entrati in quel Paese durante un secolo (di cui 1,8 milioni prima del 1914, 675 mila tra le due guerre e mezzo milione nel secondo dopoguerra). La percentuale di italiani giunse ad essere pari, nel 1914, a circa il 12 per cento della popolazione totale, in conseguenza della

punta massima raggiunta dai flussi migratori dall'Italia verso quel Paese (111.500 unità nel 1913);

in seguito alla più grave crisi economica della storia argentina, che ha portato negli ultimi anni il tasso di disoccupazione a circa il 20 per cento e che ha ridotto quasi la metà dei 36 milioni di abitanti in condizioni di indigenza, è iniziato da qualche tempo un significativo « esodo di ritorno » verso l'Italia. Decine di migliaia di figli di immigrati italiani in Argentina hanno deciso di fare ritorno nel nostro Paese, nella speranza di ottenere la cittadinanza e un'attività lavorativa dignitosa. Nella sola regione del Veneto sono giunte nell'ultimo anno circa 6500 domande di impiego, che solo in 200 casi hanno avuto buon esito;

secondo quanto dichiarato dal console generale a Buenos Aires, ci sono circa 75.000 pratiche di richiesta di cittadinanza giacenti e la stima complessiva dei richiedenti sfiora le 300.000 unità. Altre centinaia di migliaia di nostri connazionali hanno inoltrato domanda di assistenza medica, ospedaliera e geriatrica a causa delle loro condizioni di estrema povertà, ma solo 2000 di essi sono riusciti ad ottenere un sussidio di 500 euro annui e l'assistenza sanitaria gratuita da parte delle nostre autorità consolari;

varie regioni italiane hanno stanziato complessivamente 2,6 milioni di euro per il fondo di solidarietà per gli italiani d'Argentina, cifra evidentemente insufficiente a far fronte al grande numero di nostri connazionali in precarie condizioni economiche, mentre il Governo italiano ha stanziato 150 milioni di euro, indirizzandoli però a favore di piccole e medie imprese. Attualmente esiste una sola unità tecnica di assistenza, presieduta dall'ambasciatore italiano a Buenos Aires, con il compito di censire gli italiani bisognosi, e un'unità centrale di coordinamento, con il compito di gestire le risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni e dal Governo, alle dipendenze del ministero per gli italiani nel mondo. Tale situazione

genera un forte malcontento tra gli italiani d'Argentina e rischia di offuscare l'immagine del nostro Paese all'estero —:

se non ritenga opportuno predisporre ulteriori e più efficaci strutture di coordinamento e di assistenza per i nostri connazionali residenti in Argentina, oltre quelle esistenti;

se non ritenga prioritario indirizzare i finanziamenti già stanziati soprattutto verso la popolazione italiana indigente in Argentina, piuttosto che verso imprese e aziende lì operanti;

se non ritenga assolutamente insufficienti le risorse messe a disposizione dal Governo per assistere i nostri connazionali, a fronte della gravissima crisi economica che ha colpito l'Argentina e che ha ridotto in condizioni di povertà moltissimi italiani lì residenti. (3-01389)

(20 settembre 2002)

(ex 4-03481 dell'11 luglio 2002)

CALZOLAIO, SPINI, RANIERI, SERENI, CABRAS, FUMAGALLI, CRUCIANELLI e SANDI. — *Ai Ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 2002 la Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha espresso il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2002;

considerando la situazione attuale in Argentina, il parere favorevole è accompagnato alla richiesta al Governo di fornire indirizzi più generali sul rafforzamento delle piante organiche e della rete consolare;

visto l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'ambasciata di Italia a Buenos Aires ed agli altri consolati, il 16 gennaio 2002 è stato emanato il decreto-

legge n. 3 relativo ad assunzioni temporanee, convertito dalla legge n. 35 del 2002;

cause strutturali hanno determinato, ormai da anni, l'attuale situazione di sovraccarico di lavoro e di ritardi gravissimi nella trattativa delle pratiche, determinando una condizione che richiede non contrattisti temporanei, ma personale a tempo indeterminato;

il consolato generale di Buenos Aires è sotto continua pressione per le pratiche provenienti dalle località con forte presenza italiana, come ad esempio Quilmes e Martinez, che finora sono rimaste senza adeguata copertura della rete consolare;

a Buenos Aires, Mar del Plata e La Plata l'inidoneità delle attuali sedi dei consolati costituisce un grave limite alla funzionalità e alla sicurezza del lavoro, nonché alla prestazione dei servizi all'utenza;

ultimamente si sono recate nell'Argentina delegazioni da varie regioni e province italiane promettendo aiuti finanziari ai propri connazionali. L'aspettativa creata nei nostri connazionali ed il loro bisogno da una parte e la mancanza di informazioni ufficiali dall'altra stanno facendo fiorire un ignobile mercato da parte delle agenzie locali per la compilazione di vari moduli di richiesta —:

se si intendano adottare in tempi brevissimi ulteriori misure dirette a migliorare l'efficienza della rete consolare, offrendo i servizi adeguati ai nostri connazionali, sia a coloro che intendono venire in Italia, sia a coloro che intendono rimanere in Argentina;

se il Governo intenda adottare provvedimenti concreti per coordinare e canalizzare gli aiuti finanziari che alcune regioni e province hanno finora promesso a propri connazionali;

quali politiche si intendano assumere per sollecitare, soprattutto a livello europeo, misure che aiutino la ripresa dell'economia argentina. (3-01390)

(20 settembre 2002)

(ex 4-02732 del 19 aprile 2002)

(Sezione 2 – Destinazione del sommergibile Enrico Toti)

B)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il sommergibile *Enrico Toti*, il primo varato in Italia nel dopoguerra, misura 47 metri di lunghezza per 4,75 metri di larghezza, per un peso complessivo di 460 tonnellate;

il sommergibile *Toti*, costruito nel 1967, è stato radiato dal servizio attivo il 30 giugno 1999 e donato dalla marina militare al museo della scienza e della tecnica di Milano;

la formalizzazione della donazione avvenne in data 3 aprile 2001, con la presenza della banda musicale della marina militare e con l'impegno, da parte delle autorità civili, a far sì che il 17 giugno del 2001 il *Toti* fosse al suo posto al museo della scienza e della tecnica;

il 5 aprile 2001 il sommergibile *Toti* ha lasciato il porto di Augusta ed è giunto a Chioggia, per ripartire ed attraccare a Cremona, ove è giunto il 6 maggio 2001;

da quel momento si è aperta una partita tecnica incredibile, atteso che ci si è accorti della sostanziale impossibilità di trasportare il *Toti* a Milano;

i costi irragionevoli ed una serie di problemi tecnici di difficile soluzione hanno fatto sì che il comune di Milano rinviasse *sine die* l'operazione di trasporto, sicché il *Toti* continua ad essere attraccato al porto fluviale di Cremona —:

se non fosse doveroso prevedere anticipatamente la grave difficoltà nel trasportare il sommergibile *Enrico Toti* da Cremona sino al museo della scienza e della tecnica di Milano;

chi sia, in questa fase di stallo che si prevede possa durare almeno un altro anno, il responsabile del sommergibile;

se e quali oneri finanziari comporti, per l'erario, la presenza del *Toti* a Cremona;

se, a fronte dell'evidente imbarazzo della regione Lombardia, della provincia e della città di Milano, non sia ragionevole, previo accordo con le suddette autorità civili, riservare al *Toti* altra destinazione.
(3-00949)

(10 maggio 2002)

(Sezione 3 – Corsi di formazione per maresciallo dell'esercito)

C)

MASTELLA, OSTILIO, CUSUMANO, LUIGI PEPE e POTENZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

presso la scuola allievi sottufficiali dell'esercito, con sede a Viterbo, è in corso di svolgimento il 1° corso interno marescialli e a detto corso partecipa personale proveniente dalle fila dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, secondo il disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale, il quale prevede che all'atto dell'immissione al corso il personale rilasci apposita dichiarazione di rinuncia al grado posseduto, pena l'esclusione dal corso, ed acquisisca la qualifica di « allievo maresciallo »;

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non prevede che venga rilasciata la suddetta dichiarazione, con conseguente perdita dello *status* di personale in servizio permanente: dichiarazione che, invece, è stata espressamente prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non ancora in vigore né all'atto della pubblicazione del bando di concorso in parola, né all'inizio del corso di formazione e qualificazione;

la variazione dello *status* del predetto personale da « dipendente di ruolo » ad « allievo maresciallo » comporta per il medesimo un diverso trattamento economico, nel senso che le indennità di missione, di alta valenza operativa, di marcia, di trasferimento e per lavoro straordinario vengono commisurate al grado posseduto e, quindi, corrisposte in misura inferiore o, addirittura, non corrisposte in quanto non spettanti;

tale variazione di *status* incide fortemente sulla vita dei militari ammessi al corso, comportando tra l'altro restrizioni di non poco conto sia sul personale che conta dieci e più anni di servizio, per lo più coniugato con prole (così impossibilitato ad assolvere ai propri doveri coniugali e di genitore), sia anche sul personale non coniugato, attraverso il divieto di contrarre matrimonio, nonostante che esso abbia già maturato un congruo numero di anni di servizio;

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relativo all'Arma dei carabinieri, ha stabilito che: « Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri, se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione »;

medesimo comportamento a quello dell'Arma dei carabinieri risulta essere tenuto, nei confronti del proprio personale frequentatore dei predetti corsi, dall'Aeronautica militare e dalla Marina militare;

in situazioni identiche, quali quelle connesse ai corsi di formazione per ispettori dei carabinieri e dei corsi di formazione per marescialli svolti dalle altre forze armate, le amministrazioni di competenza assumono comportamenti diversi, creando evidenti disparità di trattamento, anche in considerazione del fatto che il predetto personale, in quanto militare, soggiace ad un rigido rapporto di gerarchia disciplinato da precise norme regolamentari e comportamentali;

a titolo di esempio, si indica il caso di un superiore di grado, quale è un

sergente dell'esercito, che - privato illegittimamente del grado - nell'incontrare un suo subordinato (quale è un appuntato dell'arma dei carabinieri o un volontario della marina militare o dell'aeronautica) si trova ad essere, a sua volta, subordinato di un suo subordinato, con grave ed evidente lesione del rapporto di gerarchia;

con riferimento al personale ammesso allo svolgimento del 1° corso interno marescialli presso la scuola allievi sottufficiali dell'esercito a Viterbo, non risulta essere stato mai notificato il provvedimento di trasferimento dalla vecchia sede di servizio a Viterbo, con conseguente mancata corresponsione degli emolumenti previsti dalla legge n. 86 del 2001 e dalla legge n. 836 del 1971 -:

se il Ministro interrogato abbia intenzione di disporre una verifica sulle condizioni del personale frequentatore dei corsi di formazione per maresciallo dell'esercito, eventualmente anche ascoltando direttamente le parti interessate;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno rivedere la normativa disciplinante la frequenza dei predetti corsi, rendendo omogeneo il comportamento di tutte le forze armate e di polizia. (3-00997)

(28 maggio 2002)

(Sezione 4 - Modalità di somministrazione dei vaccini ai militari italiani in Bosnia)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Libero* di domenica 16 giugno 2002, alla pagina 14, riporta la seguente testuale dichiarazione del maresciallo dei Cocer Domenico Leggiero: «La somministrazione dei vaccini in Bosnia non è stata affatto corretta. Il regolamento medico impone che il trattamento debba essere diluito in più soluzioni nell'arco di due, tre mesi, ai quali devono seguire altri

trenta giorni prima del dispiegamento del soldato sul territorio di missione. Sa cosa abbiamo scoperto, invece?: che non solo le vaccinazioni avvenivano in una sola soluzione, ma addirittura *in loco*, cioè in Bosnia. Questa è una chiara violazione delle regole imposte dal regolamento militare delle procedure sanitarie. Quei vaccini, oltre a rilasciare i metalli pesanti che abbiamo rinvenuto nel midollo osseo, abbassano terribilmente - se mal eseguiti - le difese immunitarie del soggetto, esponendolo più facilmente a patologie gravi»;

la denuncia è di una gravità assoluta, tanto più se si considera che attiene alla salute di militari presenti in aree contaminate da uranio impoverito -:

se sia stata accertata la veridicità di quanto denunciato dal maresciallo Domenico Leggiero, in ordine alla somministrazione dei vaccini ai militari in partenza per i Balcani, e, in caso affermativo, per quali ragioni le somministrazioni avvengano in dispregio delle procedure previste dal regolamento militare;

quali disposizioni intenda impartire per evitare il ripetersi di tali violazioni, che espongono a rischio sanitario i soldati italiani. (3-01099)

(18 giugno 2002)

(Sezione 5 - Riconoscimento della qualifica di onlus per la fondazione « Città della speranza »)

E)

D'AGRÒ. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la fondazione « Città della Speranza » è un centro che aiuta la ricerca contro la leucemia e le malattie infantili;

ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è necessario il riconoscimento della qualifica di *onlus*, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

il comma 4 dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo stabilisce che « si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

non essendo stato ancora emanato il regolamento, allo stato attuale la fondazione « Città della speranza », in quanto ente operante nel settore della ricerca scientifica, non può assumere la qualifica di *onlus*, con grave disagio fiscale per le attività di cui si occupa -:

entro quale termine il Governo intenda emanare il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 460 del 1997, affinché enti come la fondazione « Città della Speranza », che operano a sostegno di importanti settori della ricerca scientifica, possano ottenere il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, quindi, godere delle agevolazioni di natura fiscale previste a loro favore dalla normativa vigente. (3-00543)

(18 dicembre 2001)

(Sezione 6 - Reperibilità di alcuni « tagli » di marche da bollo)

F)

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

grande protesta sta generando a Torino il problema dei tagli delle marche a bollo, che costringe gli avvocati - e attraverso essi gli utenti della giustizia - a spendere quasi il doppio dell'importo dovuto;

in particolare, per raggiungere l'importo di euro 3,10 dovuto per diritti di

cancelleria gli avvocati debbono utilizzare le marche da euro 2,58, cosicché è necessario sborsare la somma di euro 5,16, con un aumento, di fatto, di euro 2,06 pari a circa 4.000 vecchie lire;

la riprova dello stato di esasperazione è costituita dalla presentazione, da parte dell'avvocato Lorenzo Zacchero del foro di Torino, di un esposto alla procura della Repubblica, nel quale si ipotizza il reato previsto e punito dall'articolo 340 del codice penale;

appare evidente che il diritto alla difesa, già di per sé oneroso, non può tollerare ulteriori aggravii derivanti da inefficienze dello Stato -:

quali siano le ragioni che rendano introvabili alcuni « tagli » di marche da bollo per diritti di cancelleria e quali iniziative intendano assumere, per far sì che non venga mai meno l'approvvigionamento di tutti i « tagli » delle marche da bollo, che devono essere obbligatoriamente utilizzate per i servizi resi dalla giustizia. (3-01008)

(29 maggio 2002)

(Sezione 7 - Rientro in Italia di capitali illeciti provenienti dal Canton Ticino)

G)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il rientro dei capitali dall'estero, agevolato dalla recente normativa, è così cospicuo da creare serie preoccupazioni ai banchieri d'oltralpe, soprattutto a quelli del Canton Ticino;

da una prima stima che informalmente circola fra Locarno, Lugano e Bellinzona, oltre un terzo dei depositi illeciti creati da italiani sarebbero già rientrati in Italia;

secondo quanto riportato da organi di stampa (confronta *Il Giornale del Piemonte*, supplemento de *Il Giornale*, di domenica 3 marzo 2002, alla pagina 7), parte dei capitali avrebbero seguito la via delle triangolazioni bancarie con Paesi dell'Unione europea, mentre altri sarebbero rientrati in Italia in contanti, approfittando dell'euro, divenuta la principale valuta che in questi mesi circola in Canton Ticino, creando una specie di categoria di « spalloni » al contrario, convinti di non subire particolari controlli doganali al rientro in Italia;

non si hanno, per ora, particolari e significative notizie di sequestri di eccessive somme in euro in entrata, sicché si può temere che il metodo del rientro dei capitali in Italia, eludendo la normativa di recente varata dal Parlamento, rischi di avere successo —:

se siano state previste formalità di controllo particolari per evitare che, segnatamente dal Canton Ticino, i capitali illecitamente costituiti all'estero « raddoppino » l'illiceità attraverso il rientro sul territorio nazionale, eludendo la normativa vigente sul rientro dei capitali.

(3-00755)

(5 marzo 2002)

(Sezione 8 – Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione)

H)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la questione del finanziamento pubblico dei partiti ha nuovamente acceso discussioni e polemiche;

dimentichi di un *referendum* che « fotografò » in modo nettissimo gli intendimenti del popolo italiano sul punto, con l'argomentazione secondo cui il finanziamento pubblico ai partiti costituirebbe il costo della democrazia si è stabilito, in barba alla volontà popolare, che i denari ai partiti toccano;

anche a voler accettare tale logica, comunque in contrasto con la volontà popolare, resta ancor più stridente la mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana, che ha imposto al legislatore il dovere (e non la facoltà) di dare, con legge ordinaria, una veste giuridica ben definita ai partiti politici;

per oltre mezzo secolo Governo e Parlamento hanno volutamente ignorato l'articolo 49 della Costituzione repubblicana, dimenticando che il loro primo dovere è, appunto, quello di dare attuazione alla Carta fondamentale della Repubblica;

il diritto, di rilievo costituzionale, dei cittadini di « associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » deve essere garantito attraverso una legge ordinaria che disciplini finalmente la figura del partito politico sul piano giuridico, definendone la struttura e la sfera delle responsabilità —:

se, al di là delle iniziative parlamentari, rientri fra gli obiettivi del Governo l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione repubblicana e, in caso affermativo, se sia prevista la presentazione di un disegno di legge ordinaria che definisca giuridicamente la figura del partito politico.

(3-01254)

(19 luglio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, RECANTE PROROGA DI TERMINI NEL SETTORE DELL'EDITORIA (3124)

(A.C. 3124 – Sezione 1)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In caso di mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la sperimentazione di cui al comma 1 deve essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione d'urgenza ».

1. 8. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Biblioteche scolastiche*). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1. 10. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

1. 11. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata »Centro per la promozione del libro e della lettura«, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con parti-

colare attenzione alla produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche ».

1. 12. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana ed europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evolu-

zione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1. **13.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1. **14.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Agevolazione per gli studenti). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1. **15.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1. **16.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Promozione dei prodotti editoriali e della lettura*) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, non ché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, »giornate della lettura«, come iniziativa, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei

limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1. **17.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martelli, Sasso, Tocci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale di garanzia per la promozione di progetti editoriali e distributivi, nonché per la fornitura di piccole dotazioni librerie a comuni privi di biblioteche pubbliche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto in cui si stabiliscono criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti editoriali e distributivi nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel settore delle librerie specializzate e dedicate, nel decreto di cui al comma 2 possono essere previste agevolazioni di varia natura inclusa l'erogazione di mutui agevolati.

4. Previa iscrizione al Registro di cui al comma 5, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3 i seguenti soggetti:

a) società specializzate di nuova costituzione o che intendono trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, in maniera esclusiva;

b) società dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 50 per cento del proprio fatturato;

c) librerie dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese dedite alla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 30 per cento del proprio fatturato;

d) librerie specializzate di nuova costituzione o librerie che intendano trasformarsi in specializzate, che abbiano come finalità la diffusione di singoli o specifici generi editoriali o di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

5. Le spese sostenute dalle case editrici di progetto, dalle società di promozione e di distribuzione e dalle librerie dedicate e specializzate di cui al comma 4, finalizzate alla commercializzazione del prodotto ed alla presenza dello stesso sul mercato nazionale ed europeo, nonché alla costruzione ed al mantenimento della rete distributiva, sono detraibili ai fini fiscali da parte degli aventi diritto.

6. Sono altresì favorite ed incoraggiate, attraverso detrazioni fiscali, le iniziative e le misure tendenti a promuovere forme consortili tra due o più case editrici di progetto, nonché a semplificare ed unificare gli strumenti ed i servizi preposti alla commercializzazione del prodotto.

7. Al fine di favorire lo sviluppo del settore editoriale sono detraibili ai fini fiscali e fino ad un massimo di 5.164,57 euro le spese di ammodernamento e potenziamento del strutture tecniche ed impiantistiche delle librerie.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro delle case editrici di progetto, delle società di promozione e di distribuzione dedicate, delle librerie dedicate e specializzate, al quale si può accedere tramite presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una Commissione che valuta le domande di inserimento nel Registro di cui al comma 8, secondo quanto previsto da apposito regolamento da adottare con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione è composta da esperti del settore dell'editoria, della distribuzione e della commercializzazione, nonché da esperti indicati dal Ministero per i beni ed attività culturali.

10. Ai fini di cui al comma 5 si definiscono case editrici di progetto quelle il cui piano editoriale ha come finalità la diffusione di singoli e specifici generi editoriali, nonché l'obiettivo di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

11. Le case editrici di progetto di cui al comma 10:

a) devono essere state costituite e svolgere attività di produzione da almeno due anni;

b) devono avere una produzione continuativa ed editare almeno dieci titoli all'anno;

c) devono avere una capacità di diffusione e di distribuzione del proprio prodotto sull'intero territorio nazionale;

d) non possono avere superato nell'ultimo biennio un fatturato annuo di 2,5 milioni di euro;

e) i loro titolari ed i loro congiunti in linea retta fino al secondo grado non possono avere interessi economici in altri campi editoriali né in altre case editrici nazionali ed estere.

12. Le librerie dedicate e specializzate, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, il cui fatturato è costituito per almeno il 30 per cento dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto, iscritte al medesimo Registro, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto.

13. Le società di promozione e di distribuzione, regolarmente iscritte al Re-

gistro di cui al comma 5, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita e promozione di tali prodotti:

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto in cui sono indicate le modalità di certificazione necessarie per usufruire della detrazione fiscale di cui ai commi 12 e 13.

1. 03. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo speciale per la promozione e la diffusione della lettura.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia, con le modalità e i criteri definiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la costituzione e l'aggiornamento delle biblioteche presso le scuole elementari e medie inferiori.

3. I consigli di circolo e di istituto possono programmare cicli di conferenze e lezioni svolte da personale altamente qualificato, esterno alle scuole, allo scopo di promuovere e favorire l'interesse per la lettura.

4. I comuni privi di biblioteche pubbliche funzionanti e gli organismi decentrati dei grandi centri urbani possono attingere al fondo di cui al comma 1 al fine di istituire, presso gli uffici comunali o circoscrizionali, centri di lettura e di prestito librario rivolti in particolare ai bambini e agli adolescenti e, comunque, a disposizione dei cittadini compatibilmente con il personale in servizio e negli orari settimanali vigenti. A tale scopo, per il personale adibito al citato compito, possono essere previsti corsi di formazione e di qualificazione finanziati dal fondo di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione alla promozione della lettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza periodica, programma campagne promozionali di invito alla lettura indirizzate alle diverse fasce di età e finanziate con il fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 07. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di garantire il pluralismo delle imprese editoriali, la commercializzazione dei diversi generi editoriali a prezzi certi sul territorio nazionale, nonché l'uniformità del prezzo per il medesimo prodotto, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed ai sensi dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) l'obbligo da parte degli editori ed importatori di libri di stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico per i libri pubblicati ed importati, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la vendita;

b) la variazione massima del prezzo per diversi tipi di pagamento;

c) le tipologie di libri esenti dall'indicazione di prezzo fisso di vendita al pubblico;

d) le occasioni in cui è possibile applicare gli sconti massimi sui prezzi fissi di vendita.

1. 06. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per l'anno 2002, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

1. 08. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater), è aggiunta la seguente:

« *i*-quinqües) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee ».

1. 09. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre ».

1. 01. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente ».

1. 02. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: « lire 2000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 milioni di euro ».

1. 05. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

(A.C. 3124 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3124 - Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11 Giuliotti, 1.10, 1.12 e 1.13 Grignaffini, 1.14 e 1.15 Giuliotti, 1.16 Grignaffini, 1.17 Giuliotti, 1.03, 1.07, 1.08 e 1.09 Bellillo, 1.01 Migliori, 1.05 Colasio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3124 - Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: « per un periodo di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2002 »;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: « Al » è sostituita dalle seguenti: « Trenta giorni prima della scadenza del ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3124 - Sezione 5)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

***1. 1.** Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

***1. 2.** Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 settembre 2003.

1. 3. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

***1. 4.** Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

***1. 5.** Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

1. 6. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ».

1. 7. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In caso di mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la speri-

mentazione di cui al comma 1 deve essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione d'urgenza ».

1. 8. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Biblioteche scolastiche). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1. 10. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Diffusione all'estero dei prodotti editoriali). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero».

1. 11. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«**ART. 3-bis.** (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata «Centro per la promozione del libro e della lettura», ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in

favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche».

1. 12. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«**ART. 3-bis.** — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana ed europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della

produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1. 13. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme

di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1. 14. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Agevolazione per gli studenti). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1. 15. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Ministero

per i beni e le attività culturali concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1. **16.** Grignaffini, Giuliotti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, non ché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, »giornate della lettura«, come iniziativa, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, tra-

smessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1. **17.** Giuliotti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martelli, Sasso, Tocci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale di garanzia per la promozione di progetti editoriali e distributivi, nonché per la fornitura di piccole dotazioni librerie a comuni privi di biblioteche pubbliche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto in cui si stabiliscono criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti editoriali e distributivi nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel settore delle librerie specializzate e dedicate, nel decreto di cui al comma 2 possono essere previste agevolazioni di varia natura inclusa l'erogazione di mutui agevolati.

4. Previa iscrizione al Registro di cui al comma 5, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3 i seguenti soggetti:

a) società specializzate di nuova costituzione o che intendono trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, in maniera esclusiva;

b) società dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici

di progetto di cui al comma 5, nella misura del 50 per cento del proprio fatturato;

c) librerie dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese dedite alla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 30 per cento del proprio fatturato;

d) librerie specializzate di nuova costituzione o librerie che intendano trasformarsi in specializzate, che abbiano come finalità la diffusione di singoli o specifici generi editoriali o di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

5. Le spese sostenute dalle case editrici di progetto, dalle società di promozione e di distribuzione e dalle librerie dedicate e specializzate di cui al comma 4, finalizzate alla commercializzazione del prodotto ed alla presenza dello stesso sul mercato nazionale ed europeo, nonché alla costruzione ed al mantenimento della rete distributiva, sono detraibili ai fini fiscali da parte degli aventi diritto.

6. Sono altresì favorite ed incoraggiate, attraverso detrazioni fiscali, le iniziative e le misure tendenti a promuovere forme consortili tra due o più case editrici di progetto, nonché a semplificare ed unificare gli strumenti ed i servizi preposti alla commercializzazione del prodotto.

7. Al fine di favorire lo sviluppo del settore editoriale sono detraibili ai fini fiscali e fino ad un massimo di 5.164,57 euro le spese di ammodernamento e potenziamento del strutture tecniche ed impiantistiche delle librerie.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro delle case editrici di progetto, delle società di promozione e di distribuzione dedicate, delle librerie dedicate e specializzate, al quale si può accedere tramite presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una

Commissione che valuta le domande di inserimento nel Registro di cui al comma 8, secondo quanto previsto da apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione è composta da esperti del settore dell'editoria, della distribuzione e della commercializzazione, nonché da esperti indicati dal Ministero per i beni ed attività culturali.

10. Ai fini di cui al comma 5 si definiscono case editrici di progetto quelle il cui piano editoriale ha come finalità la diffusione di singoli e specifici generi editoriali, nonché l'obiettivo di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

11. Le case editrici di progetto di cui al comma 10:

a) devono essere state costituite e svolgere attività di produzione da almeno due anni;

b) devono avere una produzione continuativa ed editare almeno dieci titoli all'anno;

c) devono avere una capacità di diffusione e di distribuzione del proprio prodotto sull'intero territorio nazionale;

d) non possono avere superato nell'ultimo biennio un fatturato annuo di 2,5 milioni di euro;

e) i loro titolari ed i loro congiunti in linea retta fino al secondo grado non possono avere interessi economici in altri campi editoriali né in altre case editrici nazionali ed estere.

12. Le librerie dedicate e specializzate, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, il cui fatturato è costituito per almeno il 30 per cento dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto, iscritte al medesimo Registro, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50

per cento degli utili conseguiti dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto.

13. Le società di promozione e di distribuzione, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita e promozione di tali prodotti:

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto in cui sono indicate le modalità di certificazione necessarie per usufruire della detrazione fiscale di cui ai commi 12 e 13.

1. 03. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo speciale per la promozione e la diffusione della lettura.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia, con le modalità e i criteri definiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la costituzione e l'aggiornamento delle biblioteche presso le scuole elementari e medie inferiori.

3. I consigli di circolo e di istituto possono programmare cicli di conferenze e lezioni svolte da personale altamente qualificato, esterno alle scuole, allo scopo di promuovere e favorire l'interesse per la lettura.

4. I comuni privi di biblioteche pubbliche funzionanti e gli organismi decentrati dei grandi centri urbani possono attingere al fondo di cui al comma 1 al fine di istituire, presso gli uffici comunali o circoscrizionali, centri di lettura e di prestito librario rivolti in particolare ai bambini e agli adolescenti e, comunque, a disposizione dei cittadini compatibilmente con il personale in servizio e negli orari

settimanali vigenti. A tale scopo, per il personale adibito al citato compito, possono essere previsti corsi di formazione e di qualificazione finanziati dal fondo di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione alla promozione della lettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza periodica, programma campagne promozionali di invito alla lettura indirizzate alle diverse fasce di età e finanziate con il fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 07. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di garantire il pluralismo delle imprese editoriali, la commercializzazione dei diversi generi editoriali a prezzi certi sul territorio nazionale, nonché l'uniformità del prezzo per il medesimo prodotto, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed ai sensi dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) l'obbligo da parte degli editori ed importatori di libri di stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico per i libri pubblicati ed importati, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la vendita;

b) la variazione massima del prezzo per diversi tipi di pagamento;

c) le tipologie di libri esenti dall'indicazione di prezzo fisso di vendita al pubblico;

d) le occasioni in cui è possibile applicare gli sconti massimi sui prezzi fissi di vendita.

1. 06. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per l'anno 2002, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

1. 08. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater), è aggiunta la seguente:

«*i*-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee».

1. 09. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo

comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre».

1. 01. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente».

1. 02. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «lire 2000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

1. 05. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

1. 04. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. All'articolo 11, comma 4, lettera *b*), della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo le parole: « educative ed università » sono aggiunte le seguenti: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

1. **010.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

(A.C. 3124 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 11, stabilisce che « Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato »;

il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 ha istituito un periodo di applicazione sperimentale del citato articolo 11, periodo terminato il 31 agosto 2002;

il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, ha prorogato tale periodo fino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo,

ad inserire le norme sul prezzo dei libri in una legge organica per il settore librario in Italia che ne affronti i problemi complessivi, quali il regime fiscale, il sostegno all'internazionalizzazione, la promozione della lettura e il supporto alle imprese nei processi di innovazione tecnologica. Pertanto, l'interpretazione dei risultati della sperimentazione prevista nel decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192 dovrà tener conto del contesto complessivo in cui si

muove il settore libraio. In mancanza di una definizione normativa complessiva, la sperimentazione stessa dovrà essere ulteriormente prorogata, anche facendo nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza.

9/3124/1 Giulietti.

La Camera,

premessi che:

il documento programmatico « E-Europe – Una società dell'informazione per tutti », approvato dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ha posto in evidenza il fenomeno della « convergenza digitale » nel mercato della comunicazione;

la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 1, in coerenza con le indicazioni di E-Europe, definisce il « prodotto editoriale » come qualsiasi prodotto « destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico » senza riferimento al mezzo di diffusione;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74, comma 1, lettera *c*), stabilisce un regime IVA speciale sui prodotti editoriali su supporto cartaceo: libri, giornali e periodici;

la legge 28 dicembre 2001, n. 449, articolo 52, comma 75 ha introdotto una differenziazione tra il regime di forfetizzazione delle rese ai fini della determinazione dell'imponibile tra giornali e periodici da un lato e libri dall'altro;

tale differenziazione è tanto più ingiustificata in relazione alle previsioni dell'articolo 1 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62,

impegna il Governo,

a uniformare, in occasione della prossima legge finanziaria per il 2003, il regime IVA sui libri a quello previsto per l'editoria quo-

tidiana e periodica. In particolare, impegna il Governo a proporre una nuova formulazione del citato articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni che unifichi in un'unica categoria merceologica tutti i prodotti editoriali su supporto cartaceo.

9/3124/2 Tocci.

La Camera,

premesso che:

attualmente nel nostro Paese per il settore fonografico pesa un'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento e che la stessa, in poco più di 10 anni, ha subito una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;

il settore è colpito da una crisi che negli ultimi due anni si è fortemente acuita facendo registrare un calo nelle vendite di oltre il 10 per cento e che tale calo è coinciso temporalmente proprio con l'aumento dell'IVA. Il passaggio dell'aliquota al 20 per cento è stato deciso con la legge finanziaria 1997-1998 ed il primo forte decremento nelle vendite lo si è registrato già dal 1999;

il fenomeno criminoso della pirateria, il cui tasso è di oltre il 30 per cento del mercato, sta aggravando una situazione di crisi del settore con gravi danni per gli autori, per le case discografiche e per le entrate dello Stato;

il principale strumento per contrastare tale fenomeno consiste nell'abbattimento dei costi finali di tali prodotti culturali, che contribuirebbe al rilancio dell'intero settore rendendolo, da un lato maggiormente competitivo, e dall'altro favorendo una più vasta diffusione dei prodotti musicali attraverso canali legali;

l'Italia è uno dei Paesi che applica un'aliquota sul valore aggiunto tra le più alte in Europa e che, nel quadro della

costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

impegna il Governo,

ad adottare, in considerazione dello stato di crisi dell'industria, già in sede di collegato fiscale 2002, un'aliquota IVA ridotta provvisoria che, secondo la normativa europea, può essere fissata al 15 per cento, così come sollecitata anche dall'appello promosso il giorno 12 giugno 2002 da più di 150 artisti italiani e pubblicato su due dei maggiori quotidiani italiani;

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte all'emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il consumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli editoriali.

9/3124/3 Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

attraverso la circolare interna del 4 giugno 2001 (prot. DC/DPB/SNR/01) e la comunicazione agli utenti del luglio 2001 Poste italiane Spa ha annunciato che, in applicazione del decreto del Ministero delle comunicazioni del 26 aprile 2001, le spedizioni di stampa non periodica inferiori ai 1000 esemplari per ogni invio non possono più godere delle tariffe agevolate previste per tali tipi di invio, dovendo invece essere assoggettate alle tariffe ordinarie previste per gli invii di corrispondenza;

ciò ha comportato un considerevole aumento dei costi di spedizione a carico delle case editrici; queste infatti effettuano spedizioni di molti prodotti che rientrano nella tipologia di spedizione in oggetto: il riferimento corre in particolare alle spedizioni di numeri arretrati di riviste;

i maggiori costi gravano soprattutto sulle piccole case editrici che difficilmente riescono a raggiungere il limite dei 1000 esemplari per ogni spedizione;

impegna il Governo,

ad operare per ripristinare la possibilità di applicare le tariffe relative alla stampa non periodica indipendentemente dal numero dei pezzi componenti ciascuna spedizione.

9/3124/4 Panattoni.

La Camera,

premesso che:

L'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (e successive modifiche) ha previsto la sostituzione, a decorre dal 1° gennaio 2002, delle agevolazioni tariffarie relative alla spedizione di libri e periodici previste dal decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 con un contributo diretto a carico dello Stato a copertura delle spese di spedizione; due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (4 ottobre 2000 n. 377 e 15 novembre 2000 n. 278), in applicazione della suddetta disposizione, hanno poi regolamentato le modalità di erogazione del contributo, definendo l'ambito soggettivo della sua applicazione;

L'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463, ha previsto il rinvio dell'entrata in vigore della suddetta disposizione al 1° gennaio 2003;

le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto-legge hanno altresì previsto il ripristino fino al 1° gennaio 2003 delle tariffe previste a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate per le spedizioni di pacchi contenenti libri previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997, tariffe che erano state soppresse a partire dal 1°

settembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001;

il sistema tariffario così ripristinato, assieme a quello previsto per la spedizione della stampa periodica (previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997), ha dimostrato in tanti anni di ben funzionare, fornendo un efficace contributo alla diffusione delle pubblicazioni di libri e periodici sul territorio nazionale e, in definitiva, alla diffusione e allo sviluppo della cultura;

il sistema di contribuzione diretta a carico dello Stato, previsto dal citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, non garantirebbe un analogo risultato, poiché costringerebbe le case editrici, per il lungo tempo presumibilmente necessario all'evasione delle numerosissime domande di contributo e alla successiva liquidazione di questo, ad anticipare i gravosi costi di spedizione a tariffa piena;

impegna il Governo,

ad assumere iniziative finalizzate ad abrogare l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e comunque ad operare per garantire a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate il godimento delle tariffe agevolate previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997.

9/3124/5 Rognoni.

La Camera,

premesso che:

in data 1° dicembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle Comunicazioni del 22 novembre 2001, sono entrate in vigore nuove disposizioni tariffarie per la spedizione all'estero di stampe, invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza, pacchetti e libri;

L'articolo 6 e l'allegato 5 della citata deliberazione modificano in particolare profondamente il precedente quadro tariffario delineato dalla circolare di Poste Italiane protocollo DSP/PPT/1/97 del 15 luglio 1997 in quanto:

le condizioni economiche sono ora definite in funzione del tipo di formato (dimensioni e peso) utilizzato, della zona di destinazione e del tipo di servizio (« economy » e « premium »): nell'ambito del servizio « economy » si assiste ad un generalizzato innalzamento delle tariffe, nell'ordine mediamente del 60 per cento;

tali tariffe si applicano solo a condizione che per ogni spedizione vengano inviati almeno 500 pezzi identici nel peso, nel formato e nel contenuto; il conteggio dei pezzi viene inoltre effettuato per aree geografiche di destinazione;

nel caso in cui tale limite minimo di invii non venga rispettato (perché i pezzi sono complessivamente inferiori alle 500 unità ovvero, pur essendo superiori a tale numero, sono diversi fra loro e/o hanno diverse destinazioni, tanto da non rispettare comunque, con riferimento a ciascuna tipologia e a ogni destinazione, il predetto limite numerico) devono essere applicate le tariffe di posta ordinaria o prioritaria per l'estero: in tale ipotesi rispetto alle vecchie tariffe si registrano aumenti corrispondenti mediamente all'80 per cento;

L'attuale limite di peso per i pieghi di libro (5 Kg) è stato mantenuto solo per alcune destinazioni (non meglio identificate), con la conseguenza che, se la spedizione è diretta verso tali destinazioni,

per ogni chilogrammo di peso eccedente i 2 Kg, si paga una tariffa aggiuntiva di 1,55 euro, mentre se le destinazioni sono diverse le tariffe applicabili diventano quelle, enormemente più elevate, previste per l'invio di pacchi per l'estero;

questo nuovo regime tariffario sta avendo effetti devastanti sulle esportazioni e sulle cessioni intracomunitarie di libri e di periodici;

a essere fortemente penalizzata dalle descritte modifiche tariffarie non è solamente l'attività delle aziende editoriali italiane e delle restanti aziende della filiera, ma anche lo sviluppo o la diffusione della stessa cultura italiana all'estero;

impegna il Governo

ad operare al fine di ripristinare la situazione tariffaria precedente o ad individuare a favore della case editrici opportuni strumenti compensativi dei maggiori costi sostenuti.

9/3124/6 Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

La Camera

impegna il Governo,

qualora non si determinasse in materia una normativa sostitutiva entro i termini della proroga previsti dal presente decreto, a proporre un'eventuale ulteriore proroga.

9/3124/7 Garagnani, Giulietti, Bianchi Clerici, Lainati, Colasio, Rositani, Bellillo, Titti De Simone.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1689 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA
ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)**

(A.C. 3138 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

con un provvedimento di urgenza del Governo si introducono rilevanti modifiche di carattere permanente alla disciplina organica prevista dalla legge n. 468 del 1978 in materia di contabilità generale dello Stato e ai poteri del Parlamento in ordine al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato;

il nuovo comma 6-bis dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978 prevede che le disposizioni di legge che comportano nuove o maggiori spese cessano di avere effetto una volta raggiunti i limiti degli oneri finanziari previsti dalle medesime leggi. L'avvenuto raggiungimento di tali limiti e quindi il venir meno dell'effetto delle leggi è rimesso ad un mero atto notiziale emanato da una autorità amministrativa quale la Ragioneria generale dello Stato. In tal modo si sancisce di fatto la caducazione di una legge in vigore sulla base di una sorta di incostituzionalità sopravvenuta della medesima, che viene dichiarata da un'autorità amministrativa del tutto sprovvista secondo l'ordinamento costituzionale di tale potere. Tale previsione si pone in palese contrasto con gli articoli 70 e 134 della Costituzione, che assegna

esclusivamente al Parlamento il potere di approvare nuove leggi (e di abrogare quelle vigenti) e alla Corte costituzionale il potere di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi;

la medesima norma, emanata con l'intento dichiarato di « rafforzare » l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi sancito dall'articolo 81, comma 4, della Costituzione si pone in realtà in evidente contrasto con esso, in quanto svuota di fatto la previsione dell'obbligo di copertura finanziaria « a monte » da parte della legge medesima, per prevedere un meccanismo « a valle » di carattere amministrativo riguardante il controllo sulla sussistenza di effettive risorse finanziarie per fare fronte agli obblighi sanciti dalla legge;

lo stesso comma 6-bis prevede un meccanismo del tutto automatico di risoluzione degli effetti delle leggi che si riferisce palesemente anche alle spese di carattere obbligatorio afferenti, ad esempio, la garanzia dei diritti patrimoniali dei cittadini. La previsione determina il venir meno di diritti soggettivi garantiti dalla legge votata dal Parlamento e l'eliminazione di qualsiasi mezzo di tutela in violazione dell'articolo 113 della Costituzione;

con la medesima previsione si creano i presupposti per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per le palesi situazioni di ineguaglianza che si verrebbero a determinare tra i cittadini ai quali venissero effettivamente garantiti i

diritti previsti dalla legge e coloro che si vedrebbero invece negato il godimento dei medesimi diritti per il venire meno delle relative disponibilità finanziarie;

il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che attribuisce al Parlamento il potere di approvare il bilancio dello Stato, è violato dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di limitare, con provvedimento di carattere amministrativo e discrezionale, l'assunzione degli impegni di spesa o l'emissione di titoli di pagamento. Si dà così luogo ad una gestione parallela e assolutamente discrezionale del bilancio dello Stato completamente indipendente dalle decisioni del Parlamento. La procedura prevista al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che prevede l'informazione al Parlamento anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi legislativi, è infatti del tutto sganciata dalla procedura amministrativa delineata dal comma 3,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 1. Soda, Boato, Leoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame introduce un comma 6-bis all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con il quale si limita l'efficacia delle leggi recanti nuove o maggiori spese entro la misura degli oneri finanziari previsti dai relativi provvedimenti legislativi, affidando ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del predetto limite di spesa;

tale norma, di fatto, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di gestire un bilancio diverso da quello per il quale ha ottenuto l'autorizzazione del Par-

lamento, in particolare laddove la norma non individua le specifiche disposizioni di spesa oggetto del provvedimento, né prende in considerazione la struttura analitica del bilancio, in assenza della quale risulta impossibile ricondurre lo stanziamento iscritto in ciascun capitolo a specifiche disposizioni di spesa, con ciò discostandosi gravemente dalla previsioni normative che impongono il requisito dell'analiticità del bilancio pubblico;

tale norma, tra l'altro, essendo priva di elementi determinati e determinabili solo mediante un successivo atto ministeriale, configura una vera e propria delega in bianco al Ministro dell'economia e delle finanze e priva il Parlamento della rappresentatività democratica che gli viene conferita dalla Costituzione in relazione alle materie di bilancio;

il decreto-legge in esame viene giustificato dal Governo con l'intento di « riprendere in qualche modo uno stretto e rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica » (come afferma nella relazione illustrativa del provvedimento); in realtà si inserisce in una situazione grave ed incerta, in un quadro economico non più valido rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, per stessa ammissione del Ministro Tremonti nella seduta d'Aula del 19 settembre 2002;

la gravità della situazione dei conti pubblici non solo richiama la necessità di interventi di natura strutturale, che mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento del decreto-legge, ma richiede modalità di intervento in cui sia centrale un approfondito dibattito parlamentare non sottoposto a stringenti vincoli temporali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 2. Morgando, Agostini, Boato, Boccia, De Franciscis, Milana, Pecoraro Scanio, Rocchi, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, del potere di disporre con propri decreti la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, sia pure con l'esclusione di alcune tipologie di spesa, in presenza di uno scostamento rilevante da non meglio specificati obiettivi generali, sembra ledere, in uno con la riserva di legge di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, l'equilibrio costituzionalmente sancito tra i poteri di Governo e Parlamento in materia di politica di bilancio;

più in generale, l'applicazione di questa norma priva il Parlamento della possibilità di assumere le sue decisioni in ordine ad un bilancio determinato e determinabile, delegando tali poteri al Ministro dell'economia e delle finanze, per di più attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza e quindi con una sorta di auto attribuzione di nuovi poteri da parte del Governo, che interviene oltretutto su una legge ordinamentale di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione quale è la legge n. 468 del 1978,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 3. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rocchi, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 194 del 2002, con la norma che limita, senza escludere i diritti soggettivi perfetti, gli effetti delle disposizioni che comportano nuove o maggiori spese al raggiungimento delle dotazioni finanziarie

previste nei relativi provvedimenti legislativi, configura una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto determina una irragionevole ed arbitraria disparità di trattamento tra soggetti individuali o collettivi in possesso di identici requisiti;

con la norma citata, di fatto, si sottopongono in via permanente tutte le posizioni soggettive, che comportano erogazioni a carico dei bilanci pubblici, ad una clausola sospensiva il cui accertamento è previsto oltretutto in via amministrativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 4. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rocchi, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, nel disporre limitazioni di spesa con meri atti amministrativi, non esclude i trasferimenti alle regioni ed agli enti locali, neppure per far fronte agli impegni riferiti alle materie nelle quali il titolo V della Costituzione attribuisce loro competenza legislativa esclusiva o concorrente, ovvero funzioni amministrative proprie, in palese violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione che garantisce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 5. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, De Franciscis, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Morgando, Milano, Rocchi, Pistone, Brugger, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio.

La Camera,

premessi che:

nella premessa del decreto-legge in esame si dichiara che le norme in questione vengono messe in vigore per la straordinaria necessità ed urgenza « di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica »;

viceversa, già con la normativa attualmente in vigore concernente la contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, in particolare tramite le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, il Governo può intervenire, anche con decreto-legge, indicando dove, come e perché ridurre le dotazioni finanziarie di singoli capitoli di spesa e quali risultati, in competenza e sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, sono associati alle decisioni di urgenza che ha ritenuto di dovere adottare;

in altri termini, il Governo doveva specificare, con la stessa analiticità dei documenti di bilancio presentati ed approvati dalle Camere, dove, come e perché ridurre le dotazioni di bilancio i cui importi dovevano essere modificati;

al contrario, con le norme del decreto-legge in esame si introducono norme ordinamentali, né straordinarie né urgenti, che oltretutto modificano in punti essenziali la legge n. 468 del 1978 di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, facendo venire meno i requisiti straordinari di necessità e d'urgenza necessari per l'emanazione, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di un decreto-legge da parte del Governo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 6. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milana, Rocchi, Pistone, Brugger, Pisicchio.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (GIÀ ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2031, STRALCIATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 12 FEBBRAIO 2002)
(2031-TER)**

(A.C. 2031-ter - Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

- 1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2031-ter - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-ter - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.22 Zanella, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-ter - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legisla-

tivo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal primo Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere che un brevetto possa essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

d) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto

brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

e) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

f) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

g) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) tutti i procedimenti di clonazione umana;

2) i procedimenti o i prodotti che siano applicati alle cellule germinali che sono contenute nelle ghiandole riproduttive;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

h) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere

estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

i) prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di appurare il rispetto della legislazione d'accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato;

l) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

m) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

n) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

o) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è

il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, la persona da cui è stato prelevato tale materiale abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

q) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

r) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

t) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costituutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione pro-

tetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

4. Tutti gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal comma 2 sono nulli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

1. 14. (ex 6. 1.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 15.** (ex *6. 2.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 3.** (ex *6. 3.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 28.** (ex *6. 5.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione-FAO, del 3 novembre 2001.

***1. 45.** (ex 6. 4.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 81. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

****1. 29.** (ex 6. 52.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

****1. 54.** (ex 6. 52.) Arrighi, Briguglio, Cirielli, Bellotti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* firmato a Monaco il 5 settembre 1973.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

dopo le parole: diversità biologica, *aggiungere le seguenti:* fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

dopo le parole: commercio (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

1. 70. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sul brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* dal Trattato di Amsterdam per quanto attiene la più stretta osservanza del principio di precauzione,

1. 4. (ex 6. 6.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici,

***1. 46.** (ex *6. 54.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici,

***1. 27.** (ex *6. 57.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: dalla Convenzione del Consiglio *fino a:* n. 168,

1. 34. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

***1. 5.** (ex 6. 8.) Valpiana, Deiana.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 18.** (ex *6. 9.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche

per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 47.** (ex *6. 55.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) aggiungere le seguenti: e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 55.** (ex *6. 56.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS), aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ad un uso corretto dell'articolo 27(3) sulla brevettazione « sui generis »,.

1. 61. (ex 6. 101.) Vernetti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: isolato dal suo ambiente naturale o.

***1. 19.** (ex *6. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: isolato dal suo ambiente naturale o.

***1. 30.** (ex *6. 58.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , anche se preesistente allo stato naturale.

****1. 6.** Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , anche se preesistente allo stato naturale.

****1. 16.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.

***1. 33.** Fioroni, Vernetti, Marcora.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.

***1. 60.** Arrighi, Bellotti, Cirielli.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.

****1. 26.** (ex *6. 61.) Vernetti, Bindi, Marcora, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.

****1. 48.** (ex *6. 60.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***1. 7.** Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***1. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di non dannosità e tutela della salute umana.

1. 35. Fioroni, Vernetti.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 20.** (ex *6. 12.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 31.** (ex *6. 63.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 56** (ex * 6. 13.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e del corpo delle scimmie antropomorfe.

1. 8. (ex 6. 11.) Valpiana, Vendola.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che non siano brevettabili invenzioni biotecnologiche che prevedano manipolazioni genetiche interspecie finalizzate a produrre nuove varietà vegetali o razze animali o per modificare le caratteristiche di quelle esistenti;

1. 49. (ex 6. 65.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. 21. (vedi 6. 14.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tutela della salute umana.

1. 58. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che il brevetto posto su un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto tramite un procedimento tecnico ed utilizzabile ai fini industriali, non impedisca la libera disponibilità di tale elemento come materiale biologico, che può servire, anche nel caso di sequenze nucleotidiche sovrapposte, ad eventuali ulteriori utilizzazioni per differenti applicazioni industriali;

1. 50. (ex 6. 69.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: per il trattamento chirurgico o terapeutico con le seguenti: di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione.

1. 23. (ex 6. 70.) Ercole.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, secondo comma, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

1. 71. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , all'ordine pubblico e al buon costume.

1. 9. (ex 6. 17.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , alla tutela della salute fino alla fine del periodo.

1. 1. (vedi 6. 74.) Raisi, Saia.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo le parole: alla tutela della salute aggiungere le seguenti: e dell'ambiente.

- 1. 10.** (ex 6. 19.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.

- 1. 11.** (ex 6. 20.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: umana aggiungere le seguenti: e delle scimmie antropomorfe.

- 1. 12.** (ex 6. 22.) Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) i procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca;

- 1. 24.** (ex 6. 75.) Ercole.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano.

- 1. 72.** Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: che sono contenute nelle ghiandole riproduttive.

- 1. 36.** Fioroni, Vernetti.

Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i procedimenti di individuazione di una sequenza o sequenza parziale di un gene.

- 1. 57.** Ercole.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) Le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

- 1. 73.** Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento possa condurre ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

- 1. 13.** (ex 6. 27.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

- 1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 74
DELLE COMMISSIONI.

All'emendamento 1. 74 delle Commissioni, sostituire la parola: possa con la seguente: debba.

- 0. 1. 74. 1.** Vernetti, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dalla lettera g), possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

1. 74. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e buon costume, tutela della salute e ambiente con le seguenti: o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali.

1. 52. (ex 6. 83.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: , tutela della salute e dell'ambiente.

1. 2. (ex 6. 82.) Raisi, Saia.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: o vegetale aggiungere le seguenti: o umana.

1. 37. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: legislazione d'accesso e di esportazione con le seguenti: legislazione in materia di importazione e di esportazione.

1. 75. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: specificatamente rivendicata aggiungere le seguenti: a tutela della salute umana.

1. 59. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: varietà vegetali aggiungere le seguenti: già esistenti in natura.

1. 76. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera p), dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: e utilizzazione.

1. 77. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: delle varietà vegetali e.

1. 80. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, alla sua utilizzazione ed allo sfruttamento ai fini commerciali, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

1. 53. (ex 6. 94.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, in base agli accordi internazionali sotto-

scritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

1. 32. (ex 6. 93.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera s), sostituire la parola: rivendita con le seguenti: ulteriore vendita.

1. 78. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

u) prevedere la nullità di tutti gli atti giuridici e delle operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1. 79. Le Commissioni.